



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 - DEFINIZIONI	2
ART. 3 - VINCOLI DI CARATTERE GENERALE.....	3
ART. 4 - FINALITA'	3
ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE E FACOLTA' DI RIFIUTO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE	3
ART. 6 - TIPOLOGIE DEGLI SPAZI DISPONIBILI.....	4
ART. 7 - TIPOLOGIE DI PRODOTTI E SERVIZI ESCLUSI	4
TITOLO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE	5
CAPO I - PROGETTI IN PARTNERSHIP.....	5
ART. 8 - ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI.....	5
ART. 9 - ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI.....	5
ART. 10 - GESTIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE DEI PROGETTI.....	6
ART. 11 - GESTIONE DEI DATI, DEL BACKGROUND E DEL SIDEGROUND	7
ART. 12 - EROGAZIONI LIBERALI FINALIZZATE AI PROGETTI.....	7
CAPO II - SELEZIONE DELLO SPONSOR/COLLABORATORE	7
ART. 13 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE NELLE SPONSORIZZAZIONI E NEGLI ACCORDI A INIZIATIVA DELLA FEDERAZIONE	7
ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE/ACCORDO DI COLLABORAZIONE	8
ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI	8
ART. 16- ONERI E SPESE	9
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	9
ART. 17 - CRITERI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 18 - DISPOSIZIONI DI RINVIO	9

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., reca la disciplina generale dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione inerenti le attività e le iniziative di Federsanità ANCI, di seguito Federazione, al fine di garantire la trasparente e corretta gestione di tali strumenti negoziali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento deve intendersi per:

- a) “contratto di sponsorizzazione”, un contratto atipico a prestazioni corrispettive mediante il quale la Federazione (sponsee) in relazione a proprie attività/progetti/iniziative consente a un terzo (sponsor), che si obbliga a una determinata prestazione, la possibilità di promuovere il proprio nome/ragione sociale/logo/marchio o altro segno distintivo, nonché i propri prodotti/servizi/prestazioni, in appositi e predefiniti spazi temporali o fisici;
- b) “sponsor”, il soggetto terzo che stipula un contratto di sponsorizzazione con la Federazione;
- c) “sponsee”, la Federazione destinataria dei benefici conseguenti alla stipula di un contratto di sponsorizzazione;
- d) “sponsorizzazione”, ogni contributo in beni, servizi, danaro o altra utilità proveniente alla Federazione da parte dello sponsor;
- e) “spazio pubblicitario”, lo spazio fisico o qualsiasi altro supporto, occasione di veicolazione delle informazioni messo a disposizione dello sponsor da parte della Federazione;
- f) “accordo di collaborazione”, uno strumento negoziale di regolazione dell'apporto di un partner privato a iniziative/progetti della Federazione, in termini di sostegno finanziario, beni e servizi, know-how, specifiche competenze e metodologie; a differenza che nel contratto di sponsorizzazione, il beneficio atteso dal collaboratore non consiste unicamente nel ritorno pubblicitario, ma anche nella possibilità di ricavare dalla collaborazione prestata un' utilità specifica direttamente correlata all'oggetto della stessa;
- g) “collaboratore”, il soggetto terzo che stipula un accordo di collaborazione con la Federazione;
- h) “concessione di spazi per comunicazioni pubblicitarie”, la messa a disposizione a soggetti terzi di spazi fisici o virtuali per finalità pubblicitarie, per periodi di tempo definiti e dietro corrispettivo, anche mediante il ricorso a terzi qualificati in qualità di concessionari per la gestione di tali spazi;
- i) “progetti aziendali in partnership” i progetti di rilevanza nazionale al di fuori della programmazione ordinaria delle attività, finalizzati alla valutazione dell'efficacia, qualità e appropriatezza delle politiche sanitarie, nonché allo sviluppo/verifica di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari caratterizzate da un'elevata componente di innovazione, da realizzarsi mediante il sostegno di partner privati esterni alla Federazione, in tempi e con risorse ben definiti.

ART. 3 - VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

1. La Federazione può far ricorso ai contratti di sponsorizzazione e agli accordi di collaborazione esclusivamente nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali e ove concorrano le seguenti condizioni:

- a. insussistenza di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella dello sponsor/collaboratore;
- b. conseguimento di un'economia nella realizzazione delle attività/iniziative cui il contratto o l'accordo ineriscono.

2. Possono assumere la veste di sponsor o di collaboratore i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona fisica in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con i soggetti pubblici;
- qualsiasi persona giuridica privata;
- le associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile.

ART. 4 - FINALITA'

1. La Federazione può far ricorso ai contratti di sponsorizzazione e agli accordi di collaborazione in relazione a tutte le attività, iniziative, prodotti, beni, servizi previste a carico del bilancio nazionale nell'ambito degli stanziamenti ordinari.

2. La Federazione può, altresì, far ricorso agli strumenti di cui al comma precedente a sostegno di progetti di rilevanza nazionale, azioni e iniziative finalizzate a promuovere soluzioni innovative nell'organizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi in ambiti diversi dalla ricerca clinica, quali ad esempio:

- miglioramento delle politiche sanitarie dal punto di vista della qualità, appropriatezza ed economicità;
- miglioramento degli standard dei servizi erogati;
- erogazione di servizi aggiuntivi e/o integrativi dell'assistenza sanitaria;
- realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale, attività di sensibilizzazione ed educazione alla salute;
- miglioramento del comfort e umanizzazione del sistema nell'ottica di un complessivo sviluppo della soddisfazione dell'utente;
- approfondimento dell'analisi dei bisogni nonché dei processi e degli esiti delle iniziative intraprese e degli interventi realizzati;
- sviluppo di modelli innovativi di organizzazione delle attività e dei servizi.

ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE E FACOLTA' DI RIFIUTO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE

1. La Federazione non può procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione qualora:

- siano in atto con il soggetto terzo controversie di natura legale o giudiziaria;
- l'attività del soggetto terzo sia palesemente incompatibile o in conflitto di interesse con l'attività pubblica;
- i costi correlati alla sponsorizzazione facciano venire meno la convenienza economica della stessa;
- sussista una correlazione diretta tra la sponsorizzazione e rapporti convenzionali in essere o che potrebbero intercorrere tra lo sponsor e la Federazione.

2. I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione stipulati dalla Federazione non possono in ogni caso avere a oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietata in tutto o in parte dalla normativa vigente, propaganda di natura politica, sindacale, religiosa, diffusione di messaggi offensivi, di odio e minaccia, comprese le espressioni di fanatismo e/o razzismo. Comunque, qualunque pubblicità va concordata con la Federazione ed i partner di progetto.

3. La Federazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non procedere alla stipula del contratto/accordo qualora:

- ritenga che possa insorgere un conflitto di interesse tra la propria attività istituzionale e quella del soggetto privato;
- ravvisi nell'associazione delle proprie iniziative allo sponsor/collaboratore un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie attività;
- ritenga sussistenti motivi di inopportunità generale.

ART. 6 - TIPOLOGIE DEGLI SPAZI DISPONIBILI

1. In riferimento ai contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione di cui al presente Regolamento, la Federazione mette a disposizione, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di spazi:

- a) banners sul sito web aziendale;
- b) spazi sui mezzi di informazione e sulle pubblicazioni;
- c) spazi sulle comunicazioni istituzionali;
- d) spazi su programmi di eventi nazionali e altri materiali informativi;
- e) spazi sulla modulistica e sul materiale a stampa o digitale utilizzato dalla Federazione;
- f) spazi nell'ambito della partecipazione a manifestazioni espositive;
- g) corsi e convegni scientifici ed altri eventi (non ricompresi nella normativa relativa alle sponsorizzazioni di eventi formativi) nonché gli spazi sui relativi inviti, locandine e brochures;
- h) iniziative di sostegno di cause di utilità sociale ("Cause Related Marketing");
- i) sondaggi ed iniziative di "customer satisfaction" ed "employee satisfaction".

ART. 7 - TIPOLOGIE DI PRODOTTI E SERVIZI ESCLUSI

1. Fermo restando i limiti generali previsti dalla normativa vigente, è fatto assoluto divieto di veicolare pubblicità riferita ai seguenti prodotti, servizi e attività:

- prodotti farmaceutici;
- dispositivi medici e attrezzature sanitarie e similari;
- servizi di onoranze funebri;
- tabacco, prodotti alcolici e attività anche indirettamente correlate;
- attività di carto-chiromanzia, magia e occultismo;
- relazioni personali;
- gioco d'azzardo e simili.

2. Fermo restando il divieto di cui al punto precedente, la Federazione procede di volta in volta a valutare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del presente Regolamento la sussistenza di condizioni ostative alla stipula del contratto/accordo.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE

CAPO I - PROGETTI IN PARTNERSHIP

ART. 8 - ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento la Direzione generale promuove, anche attraverso la formulazione di indirizzi specifici, l'elaborazione di progetti innovativi da realizzare mediante il sostegno di partner privati esterni alla Federazione.
2. I progetti di cui al comma precedente sono sviluppati su iniziativa della Direzione generale o da soggetti indicati dalla stessa.
3. Ogni progetto deve prevedere l'individuazione del Responsabile di progetto ed è corredato dal relativo piano economico di massima con l'indicazione delle risorse occorrenti per la realizzazione del progetto e l'imputazione della quota di spese generali aziendali nella misura di almeno il 10% del costo dell'intero progetto.
4. Nei casi in cui sia necessaria una valutazione preliminare in ordine a profili di sostenibilità giuridico-normativa della proposta, la Direzione generale si attiva internamente ed esternamente alla Federazione per acquisire ogni elemento utile ai fini della valutazione.
5. La Direzione generale provvede a:
 - effettuare la valutazione tecnica della proposta;
 - raccordarsi con il Responsabile di progetto per ogni modifica/integrazione/chiarimento eventualmente necessario ai fini della relazione progettuale/stesura definitiva del progetto e del piano economico-finanziario;
 - supportare il Responsabile di progetto per acquisire dalle competenti strutture i pareri tecnici necessari per la fattibilità del progetto;
 - gestire le comunicazioni e le relazioni con i partner esterni;
 - validare la stesura definitiva del progetto.
6. Il progetto nella stesura definitiva e con la necessaria documentazione a corredo è sottoposto dalla Direzione generale agli organi dell'Esecutivo ai fini dell'approvazione definitiva.
7. Il Direttore generale valuta in corso d'opera il ricorso al sostegno di partner esterni che può interessare anche singole iniziative/attività/o eventi non inseriti in elaborati progettuali (realizzazione di opuscoli informative, guide, etc..) e le relative proposte con la quantificazione delle risorse economiche necessarie.

ART. 9 - ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. E' consentito avviare le attività previste per la realizzazione del progetto solo successivamente alla sottoscrizione del contratto/accordo con il finanziatore. Nel caso in cui l'apporto del finanziatore consista in un contributo in denaro, il contratto/accordo prevede l'erogazione della prima tranche del contributo, pari ad almeno il 20% dell'intero importo, preliminarmente all'avvio della realizzazione delle attività progettuali.

2. La realizzazione dei progetti di cui al presente Capo può prevedere il ricorso a personale dipendente delle Aziende sanitarie associate alla Federazione. Tale attività, inclusi gli oneri riflessi, viene remunerata esclusivamente mediante il contributo erogato dal finanziatore.
3. L'attività del personale dipendente dalle Aziende sanitarie prevista nell'ambito dei progetti di cui al presente Capo sarà oggetto di specifici accordi con le Direzioni aziendali di competenza.
4. Il Responsabile del progetto risponde complessivamente della realizzazione delle attività progettuali, supervisiona il progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e di acquisizione e di utilizzo delle risorse, cura le attività di rendicontazione intermedie e finali.

ART. 10 – GESTIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE DEI PROGETTI

1. L'Ufficio economico e finanziario procede alla contabilizzazione del finanziamento imputandone il ricavo al competente conto di bilancio, previa comunicazione da parte della Direzione generale delle informazioni necessarie all'iscrizione del credito e/o, se necessaria, all'emissione della fattura attiva.
2. L'Ufficio economico e finanziario attribuisce a ogni scrittura contabile afferente il progetto, il relativo Codice Identificativo e comunica formalmente al Responsabile di progetto il numero della reversale d'incasso che attesta l'effettivo introito del finanziamento nelle modalità definite nel contratto/accordo. Tale comunicazione costituisce indispensabile presupposto ai fini dell'attivazione di tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione del progetto (acquisto attrezzature, attivazione borse di studio, etc..).
3. Il Responsabile di progetto, a seguito della comunicazione di cui al punto precedente, si attiva per l'acquisizione delle risorse tecniche e umane. In tutti gli atti afferenti l'acquisto e la liquidazione delle citate risorse (fatture, atti di liquidazione, prospetti di riepilogo delle spettanze per il personale dipendente etc..) deve essere riportato il codice identificativo del finanziamento/progetto al fine di consentirne la corretta iscrizione in contabilità generale.
4. L'Ufficio economico e finanziario, previa acquisizione dei documenti di liquidazione, procede all'emissione del mandato di pagamento e all'eventuale versamento dell' IVA se addebitata in fattura.
5. Il Responsabile di progetto si rapporta periodicamente con l'Ufficio economico e finanziario per la conciliazione delle informazioni in suo possesso con quelle registrate in contabilità e per verificare la compatibilità economica con le attività ancora da svolgere.
6. L'Ufficio economico e finanziario effettua periodica rendicontazione al Direttore Generale sulle informazioni registrate relative ai singoli progetti.

ART. 11 - GESTIONE DEI DATI

1. I dati personali, direttamente e/o indirettamente identificativi, in possesso della Federazione e utilizzati nell'ambito dei progetti di cui al presente Capo nonché quelli generati in fase di realizzazione dei progetti stessi sono nella esclusiva disponibilità della Federazione -Titolare del trattamento.
2. Per quanto concerne le operazioni di trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati effettuate nell'ambito dei progetti di cui al presente Capo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla vigente autorizzazione generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personal in ordine al trattamento effettuato per scopi di ricerca scientifica.
3. La disposizione di cui al primo comma si applica, altresì, a tutte le conoscenze e informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente dalla Federazione antecedentemente alla stipula del contratto/accordo.
4. Il contratto/accordo con il soggetto finanziatore definisce modalità e condizioni dell'eventuale accesso ai dati e al patrimonio informativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, ove tale accesso sia indispensabile alla esecuzione del progetto e limitatamente all'arco temporale di realizzazione dello stesso.
5. La Federazione è titolare del diritto di proprietà e di utilizzazione dei risultati, intermedi e finali, del progetto.

ART. 12 - EROGAZIONI LIBERALI FINALIZZATE AI PROGETTI

1. L'apporto del finanziatore ai progetti di cui al presente Capo può consistere anche in un contributo in denaro a titolo di erogazione liberale finalizzata alla realizzazione del progetto.
2. In tale ipotesi la Direzione generale predispone la delibera di approvazione del progetto e di contestuale accettazione dell'erogazione liberale.
3. Ai fini di cui al precedente comma la Direzione generale può richiedere pareri, documentazione e ogni altra informazione o elemento utile a tutte le competenti strutture aziendali e, ove necessario, può attivarsi anche esternamente alla Federazione.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo trovano integrale applicazione anche nel caso di progetti realizzati mediante la tipologia di apporto di cui al presente articolo.

CAPO II - SELEZIONE DELLO SPONSOR/COLLABORATORE

ART. 13 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE NELLE SPONSORIZZAZIONI E NEGLI ACCORDI A INIZIATIVA DELLA FEDERAZIONE

1. Le modalità di scelta dello sponsor/collaboratore rispondono a principi di trasparenza ed economicità.
2. La proposta di sponsorizzazione/collaborazione deve essere presentata in forma scritta e deve indicare
 - il riferimento al progetto/iniziativa di interesse:

- la natura e importo della sponsorizzazione/collaborazione (contributo in beni, servizi, danaro o altra utilità);
- i segni distintivi, i prodotti, i servizi, le prestazioni che si intendono pubblicizzare;
- l'accettazione delle disposizioni del presente Regolamento, nonché l'impegno a sottoscrivere conforme contratto di sponsorizzazione/collaborazione;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e/o conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

3. La proposta deve essere sempre corredata dalla dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale.

4. In presenza di più proposte sui medesimi oggetti, la valutazione delle proposte viene effettuata in ragione della maggiore utilità per la Federazione sotto il profilo economico oppure sotto il profilo economico e qualitativo.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE/ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Il contratto di sponsorizzazione e l'accordo di collaborazione sono sempre stipulati in forma scritta e devono contenere:

- l'indicazione dell'attività/iniziativa oggetto del rapporto;
- i diritti e gli obblighi delle parti, inclusa, nell'accordo di collaborazione, l'esplicitazione dell'utilità attesa dal collaboratore in aggiunta al ritorno di immagine;
- l'eventuale diritto di esclusiva a favore della controparte;
- la durata del rapporto;
- la disciplina delle possibili cause di risoluzione del rapporto;
- la disciplina delle ipotesi di recesso da parte della Federazione;
- le clausole di tutela della Federazione in caso di inadempimento della controparte;
- la disciplina degli oneri contrattuali;
- le modalità di definizione delle controversie e l'indicazione del foro competente.

2. La Federazione si riserva di inserire nel contratto/accordo ogni ulteriore clausola nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. La Federazione, per il tramite dei responsabili/referenti del progetto/iniziativa per cui è stato attivato il contratto di sponsorizzazione/accordo o è stato accettato il contributo a titolo di erogazione liberale, si impegna a garantire la completa realizzazione del progetto/iniziativa, nonché a comunicare tempestivamente al terzo per il tramite della Direzione generale, ogni sopravvenuto impedimento in tal senso.

2. Il Responsabile di progetto effettua verifiche e controlli finalizzati all'accertamento del corretto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dai contratti di sponsorizzazione e dagli accordi di collaborazione.

3. Ove venga accertato l'inadempimento della controparte la Federazione provvede a effettuare tempestiva notifica.

4. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto/accordo.

ART. 16- ONERI E SPESE

1. Gli oneri relativi alla stipula del contratto/accordo sono a carico della controparte.
2. Sono, altresì, a carico della controparte tutte le spese e gli oneri correlati alla concreta attuazione del contratto/accordo.
3. Gli adempimenti contabili e fiscali conseguenti al perfezionamento del contratto/accordo sono in capo all'Ufficio economico e finanziario, che procede alla corretta trasposizione dei proventi derivanti dalle sponsorizzazioni/accordi nel sistema di contabilità della Federazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - CRITERI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento di dati personali correlato alle attività previste dal presente Regolamento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Le modalità con cui la Federazione adempie alla prestazione in qualità di sponsee non comportano necessariamente il trattamento di dati personali.
3. Nel caso in cui la prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione implica da parte della Federazione l'utilizzo di dati personali il trattamento deve essere effettuato, altresì, nel rispetto delle prescrizioni specifiche impartite ai soggetti pubblici dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 20 settembre 2006. In particolare:
 - i dati personali dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali della Federazione non possono essere comunicati allo sponsor;
 - il nome o altro segno distintivo dello sponsor può essere inserito all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;
 - è fatto divieto di inserire messaggi pubblicitari all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali nonché di utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.

ART. 18 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla legislazione speciale in materia.

